SPACE2 S.P.A. Codice di comportamento in materia di *internal dealing*

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016

1. Premessa

Il presente codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il "Codice di Comportamento" o il "Codice"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. ("Space2" o la "Società") nell'adunanza del 17 giugno 2015 e successivamente modificato nell'adunanza del 22 settembre 2016, è adottato ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione e contiene le previsioni in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione della Società di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 594/ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "Regolamento 596/2014"), al Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015 (il "Regolamento Delegato"), al Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 ed alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016.

Il Codice ha la finalità di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come individuati al successivo art. 2) sono tenuti a rispettare nei confronti della Società in relazione alle Operazioni Rilevanti (come individuate al successivo art. 2.3) aventi a oggetto "Azioni" (come definite in seguito all'art. 2.1), o i titoli di credito Space2, o gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari a questi collegati, nonché gli obblighi cui i Soggetti Rilevanti e Space2 sono tenuti nei confronti di Consob e del mercato relativamente alle suddette Operazioni Rilevanti.

L'osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme interne legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2. **DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1 <u>Azioni</u>: le azioni ordinarie emesse dalla Società.
- 2.2 <u>Controllo, controllare o controllata</u>: ha il significato di cui all'art. 93 TUF.
- 2.3 <u>Operazioni Rilevanti</u>: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate, fatta eccezione per le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 Euro entro la fine dell'anno (l'"Importo Rilevante"); per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati, l'Importo Rilevante è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Ai fini del calcolo qui indicato sono sommate, senza compensazione, le operazioni relative alle

Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate. Rientrano tra le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione anche tutte le operazioni successive alla prima comunicata, quale che sia il relativo importo. Il documento accluso quale Allegato 1 al Codice contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.

2.4 <u>Persone Strettamente Legate</u>:

- (a) il coniuge non separato legalmente, il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano, figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano, nonché i parenti che abbiano convissuto con un Soggetto Rilevante per almeno un anno alla Data dell'Operazione, (collettivamente, i "Familiari Rilevanti");
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.
- 2.5 <u>Referente Informativo</u>: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni.

2.6 Soggetti Rilevanti:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (c) ulteriori soggetti di volta in volta individuati dalla normativa applicabile o, in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato, dal Consiglio di Amministrazione della Società; di tale ultima individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Referente Informativo, il quale provvederà all'invio delle dovute comunicazioni ai sensi del presente Codice.
- 2.7 <u>Strumenti Finanziari Collegati</u>: gli eventuali strumenti finanziari della Società di cui all'art. 1, comma 2, del TUF e gli eventuali strumenti finanziari ad essi collegati.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi Soggetti Rilevanti e della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
- 3.2 Il Codice è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 7.2.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- I Soggetti Rilevanti, Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società e a Consob (in tale ultimo caso personalmente o per il tramite di Space2) le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, per "effettuazione" qui, e di seguito, si intende la data di conclusione dell'Operazione Rilevante, ad esempio attraverso l'invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente).
- 4.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 4.1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti intendano avvalersi di Space2, per la comunicazione a Consob, delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro 1 giorno di mercato aperto dalla data dell'Operazione Rilevante, informare il Referente Informativo, specificando nella cover letter della comunicazione previste dal presente art. 4 che intendono richiedere che sia Space2 a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante, in conformità al successivo art. 5.1 del presente Codice. Qualora il Soggetto Rilevante si sia avvalso di Space2 ai sensi del presente paragrafo, il Referente Informativo effettua le comunicazioni alla Consob ed al pubblico per conto dei Soggetti Rilevanti, anche avvalendosi di persone esterne alla Società e ad essa legate da rapporti di consulenza entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Referente Informativo riceva la comunicazione di cui al paragrafo 4.1 e che le comunicazioni alla Consob ed al pubblico siano effettuate tempestivamente.
- 4.3 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'<u>Allegato 2</u>, tramite trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
- 4.4 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 4.5 Il Referente Informativo non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o di Space2, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai

Soggetti Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa applicabile di tempo in tempo applicabile.

5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)

- 5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere per proprio conto oppure per conto di terzi Operazioni Rilevanti nel periodo di 30 giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società relativa all'approvazione del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari cui la stessa è soggetta (il "Black Out Period").
- 5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, di:
 - (a) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Referente Informativo;
 - (b) consentire ad un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso del Black-Out Period:
 - i. in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano l'immediato compimento dell'Operazione Rilevante, da valutarsi caso per caso; ovvero
 - ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente ovvero in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o ad un programma di risparmio ovvero operazioni in cui l'interesse economico nel titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 5.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 5.2(b), prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i Soggetti Rilevanti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione di Space2 una motivata richiesta scritta di autorizzazione a vendere immediatamente i propri Strumenti Finanziari Collegati durante il Black Out Period, almeno 6 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere:
 - (a) nell'ipotesi sub 5.2(b)(i), descrizione dell'Operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
 - (b) nell'ipotesi sub 5.2(b)(ii), indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un Black Out Period.
- 5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, il Consiglio di

Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione e conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

6. REFERENTE INFORMATIVO

Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Referente Informativo provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 7;
- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 7;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- (d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

7. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

- 7.1 Il Referente Informativo provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'<u>Allegato 3</u> al Codice, unitamente a copia del Codice stesso.
- 7.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti trasmettono alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la comunicazione di cui all'<u>Allegato 3</u>, unitamente a copia del Codice, ad essa allegato.
- 7.3 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 4, attestante l'impegno ai sensi dell'art. 1381 del codice civile che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Referente Informativo, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Legate di cui all'art. 7.2.
- 7.4 Il Referente Informativo redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate che hanno ricevuto ed accettato il Codice di Comportamento e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, il Codice sarà tempestivamente modificato e/o integrato a seguito dell'adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni di cui Regolamento 596/2014 (e dei successivi atti delegati e di esecuzione emessi dalla Commissione Europea ad integrazione dello stesso) e del recepimento della Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato. Il Referente Informativo potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice di Comportamento.

9. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 9.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice siano dipendenti della Società o delle Società Controllate Significative, esso sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 9.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società, potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 9.3 Si precisa inoltre che l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legale a essi di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del presente Codice, è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
- 9.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

10. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via fax al n. +39 02 92853376, ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo space2spa@legalmail.it , ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo via Mauro Macchi 27;
- (b) se ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di

accettazione di cui all'Allegato 3 al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

11. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di Comportamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

ALLEGATO 1

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato, le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o Strumenti Finanziari Collegati;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito di Spazio2, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Space2 o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi

della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

ALLEGATO 2

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

	Dati relativ	ri alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome]
		[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	a
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]
		[Per le persone strettamente associate,
		- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
		- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
	Notifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica,
b)	iniziale/modifica	spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
b) 3	iniziale/modifica Dati relativi all'em	
,	iniziale/modifica Dati relativi all'em	spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] ittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla
3	Dati relativi all'em piattaforma d'asta,	spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] ittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
3 a)	Dati relativi all'em piattaforma d'asta, Nome LEI Dati relativi all'ope	spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] ittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta [Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] erazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) razione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni
a) b)	Dati relativi all'em piattaforma d'asta, sono la	spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] ittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta [Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] erazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) razione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni
a) b)	Dati relativi all'em piattaforma d'asta, and Nome LEI Dati relativi all'ope ciascun tipo di ope sono state effettuate	spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] ittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta [Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] erazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) razione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni e
a) b) 4	Dati relativi all'em piattaforma d'asta, Nome LEI Dati relativi all'ope ciascun tipo di ope sono state effettuate Descrizione dello strumento finanziario, tipo di	spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] ittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta [Nome completo dell'entità.] [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] erazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) razione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni e [-Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a

		A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), de l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di op		
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i	
	volume, i			
strumento finanziario o sulla s indicare in questo campo i pre inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relat prezzo e la valuta della quan integra il regolamento (UE) n norme tecniche di regolament		strumento finanziario o sulla stessa quota di emissi indicare in questo campo i prezzi e i volumi di inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il pre prezzo e la valuta della quantità, secondo la defi integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del 1	rd relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del la quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le olamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato	
d)	- Informazioni aggregate - Volume aggregato Prezzo		undo tali operazioni: nanziario o alla stessa quota di emissione;	
		- sono della stessa natura;		
		- sono effettuate lo stesso giorno e		
		- sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del		
		regolamento (UE)n.600/2014.]	un competenti automite a norma un armoto 20 atr	
		[Informazioni sui prezzi:		
		- nelcaso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;		
		- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.		
		secondo la definizione del regolamento delegat n. 600/2014 del Parlamento europeo e d	rezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, to della Commissione che integra il regolamento (UE) del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di verazioni alle autorità competenti adottato a norma 4.]	
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificat		
		Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-M		
f)	Luogo dell'operazione	sistematico o della piattaforma di negoziazione organ al di fuori dell'Unione in cui l'operazione e□	egoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione nizzata stata effettuata come definiti dal regolamento delegato IE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	

tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,
se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

ALLEGATO 3

Schema 1 - Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti e dai Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate
Gent
La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi del "Codice di comportamento in materia di <i>internal dealing</i> " di Space2 S.p.A. e allegato alla presente (il " Codice ").
Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998.
La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 10 del Codice.
Con i migliori saluti,
[•], lì
Il Referente Informativo di Space2 S.p.A.

Schema 2 - Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a_____nella mia qualità di_____

	prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del "Codice di comportamento in materia di <i>internal dealing</i> " adottato da Space2 S.p.A. (il "Codice");				
•	dichiaro di aver ricevuto il C mi impegno a rispettare tut di rendere noti alle Perso paragrafo 2.4 del Codice, g D.Lgs. n. 58/1998 e dal Co che tali Persone Strettames per permettere il puntuale a	Codice e di averne accettati integ ti gli obblighi previsti a mio car ne Strettamente Legate a me di obblighi di comunicazione pr odice, nonché a far sì – ai sens nte Legate a me riconducibili dempimento di tali obblighi;	rico dal Codice, ivi incluso riconducibili, come defi revisti dall'art. 114, comm i dell'art. 1381 del codice facciano tutto quanto ne	nite nel na 7, del e civile - cessario	
	Persone Strettamente Legat	o, come da comunicazione in te a me riconducibili, la sussiste obblighi di comunicazione prev	enza delle condizioni in b	oase alle	
•	-	ne degli obblighi di comunicazi potrà comportare sanzioni a mio	-	comma	
•	indico i seguenti recapiti per	rsonali: n. tel, e indirizzo di posta elettronica c	n. fax, ind ertificata	lirizzo e-	
app Mai inter rego	licazione del Codice sono ra uro Macchi, n. 27, in qualità mal dealing, per il tempo st olamenti applicabili in mater no consapevole che il ma	rendo atto che i dati personali di accolti e trattati da Space2 S.p.A. di titolare, in adempimento de trettamente necessario ed ai se ia di <i>internal dealing</i> . ncato conferimento dei dati pee S.p.A. agli obblighi di legge a	A., con sede legale in Mila gli obblighi di legge in ma oli fini indicati dalla legg personali renderebbe imp	ano, Via ateria di ge e dai	
Son pers	o consapevole, salvi i limi	ti derivanti dalla natura obblig all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, iv	gatoria del conferimento		
(luc	go)	(data)			
(firm	ma)				

Scl	nema 3 - Presa di conosce	nza e accettazione (persone giuridiche)	
Io			quale
rap	presentante legale pro-temp	ore di	
•	del "Codice di comportame dichiaro di aver ricevuto impegno a diffondere i comprispetti inoti alle Persone Strettame del Codice, gli obblighi di 58/1998 e dal Codice; prendo atto che la violazio 7, del D.Lgs. n. 58/1998 po	è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rileva ento in materia di <i>internal dealing</i> " di Space2 S.p.A. (il "Colice e di averne accettati integralmente i contenuti del Codice all'interno di ed atutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello ente Legate ad essa riconducibili, come definite nel pari comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del one degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 1 one degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 1 otrà comportare sanzioni a carico di	Codice"); ntenuti; ma a far sì che di rendere ragrafo 2.4 D.Lgs. n.
•	indico i seguenti recapiti per	e le comunicazioni: n. tel. , n. fax posta elettronica	, indirizzo
	certificate	e indinizzo di posta elettroffica	
app Ma inte	olicazione del Codice sono r uro Macchi, n. 27, in qualità rnal dealing, per il tempo s olamenti applicabili in mater		Mialno, Via materia di egge e dai
	*	ancato conferimento dei dati personali renderebbe i ce2 S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.	mpossibile
per	sonali, dei diritti riservati d	iti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimen all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di ri regrazione dei dati personali.	
(lu	ogo)	(data)	
		-	
(fir	ma)		